

Edizione di mercoledì 3 Agosto 2022

CASI OPERATIVI

Magazzino autoportante: quale coefficiente di ammortamento?

di **EVOLUTION**

IVA

Regime premiale per pagamenti tracciati: ammessi anche RIBA e MAV

di **Fabio Garrini**

PATRIMONIO E TRUST

Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute dal trust

di **Ennio Vial**

CRISI D'IMPRESA

Le ultime novità in materia di concordato preventivo

di **Francesca Dal Porto**

AGEVOLAZIONI

Nuova misura di Ismea per giovani imprenditori e giovani startupper

di **Luigi Scappini**

CASI OPERATIVI

Magazzino autoportante: quale coefficiente di ammortamento?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ai fini dell'ammortamento il magazzino automatizzato autoportante è da considerare nella categoria degli immobili ovvero tra gli impianti e macchinari automatici?

Preliminarmente si osserva che il magazzino autoportante, come tutti i beni che costituiscono immobilizzazioni, deve essere sistematicamente ammortizzato ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, punto 2), cod. civ..

Il Principio Contabile Oic 16 prevede che, per garantire la sistematicità della procedura di ammortamento, devono essere noti i seguenti elementi:

- il valore da ammortizzare calcolato come differenza tra il costo dell'immobilizzazione e il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile;
- la residua possibilità di utilizzazione che è legata non alla "durata fisica" ma a quella "economica". Si tratta della stima dell'arco temporale entro cui il bene sarà di utilità per l'impresa;

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

Regime premiale per pagamenti tracciati: ammessi anche RIBA e MAV

di **Fabio Garrini**



Il regime premiale che **riduce di due anni il rischio di subire contestazioni** da parte dell'Agenzia delle Entrate risulta applicabile anche nel caso in cui il contribuente effettui **incassi o pagamenti tramite RIBA e MAV**: questo è il principale chiarimento contenuto nella [risposta ad interpello 404](#) pubblicata nella giornata di ieri, 2 agosto 2022.

Nel medesimo documento si evidenzia peraltro che risulta del tutto irrilevante il fatto che il contribuente abbia **ricevuto fatture in modalità cartacea** (nel caso di specie, emesse da un contribuente che aveva aderito al regime forfettario).

Il regime premiale

Quando, nel 2015, il D.Lgs. 127/2015 introdusse il **meccanismo di fatturazione elettronica** tra privati nelle forme che oggi ben conosciamo, inizialmente previsto quale soluzione facoltativa, introdusse come **incentivo** ai pionieri della trasmissione telematica delle fatture (nonché della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto) un **consistente vantaggio in termini di protezione dagli accertamenti fiscali**: si tratta della **riduzione dei termini di decadenza** per l'emissione di avvisi di accertamento (di cui all'[articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) e all'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), rispettivamente per il **comparto Iva** e per quello delle **imposte dirette**) di **due anni** (la prima versione prevedeva la riduzione di un anno, poi raddoppiata).

Come precisato dal **D.M. 04.08.2016**, attuativo della disciplina in commento, la richiamata riduzione dei termini si applica **soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo** dichiarati dai soggetti passivi.

Tale meccanismo premiale doveva però essere accompagnato da altri elementi di fedeltà fiscale, quali la **necessità di tracciare le movimentazioni finanziarie**; l'[articolo 3 D.Lgs. 127/2015](#) attribuisce infatti tale vantaggio a coloro che garantiscono *“la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati** relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”*.

Come ben noto, dal 2019 la **fatturazione elettronica tra privati è divenuto un obbligo generalizzato**, ma tale disposizione premiale **non è stata abrogata** (erano previsti altri benefici, questi invece eliminati) e, di fatto, la compressione dei termini di accertamento oggi è divenuto un **riconoscimento verso quei soggetti che si impegnano a tracciare incassi i pagamenti** oltre la soglia di rilevanza di euro 500.

La franchigia fissata si è resa necessaria posto che la presenza anche di un solo incasso o pagamento **sopra soglia** comporta il venir meno del beneficio.

Il citato decreto attuativo, all'[articolo 3](#), indica anche le **modalità di pagamento ammesse**: bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

La questione esaminata nella risposta ad interpello in commento riguarda **l'applicabilità del regime premiale relativamente ad un contribuente che ha incassato/pagato alcune somme oltre soglia** con strumenti di pagamento che permettono chiaramente di tracciare la transazione finanziaria, pur non essendo compresi nel citato elenco: si tratta del **MAV** e della **RIBA**.

Sul punto l'Agenzia osserva come il richiamato elenco debba considerarsi **tassativo**, ciononostante ha convenuto che MAV e RIBA siano **strumenti assimilabili** a quelli elencati all'[articolo 3](#) del decreto attuativo, in quanto ne soddisfano i medesimi requisiti di tracciabilità.

D'altro canto, si deve osservare, dal punto di vista sostanziale **non avrebbe alcun senso escludere tali strumenti**, e designarne come ostativo l'uso avrebbe **compromesso per moltissimi soggetti la possibilità di accedere al regime premiale**, visto che soprattutto la **ricevuta bancaria costituisce ancor oggi uno strumento ampiamente diffuso** per gestire incassi e pagamenti con clienti e fornitori.

Si ricorda che il possesso dei requisiti deve essere comunicato nella **dichiarazione dei redditi** riguardante l'annualità per la quale si intende invocare il beneficio: la casella da barrare è RS269 in Redditi SC, RS136 in Redditi PF e Redditi SP. Secondo l'[articolo 4, comma 1](#), del decreto attuativo, la **mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento**.

L'[interpello 404/2022](#) chiarisce poi **l'irrilevanza dell'utilizzo o meno del canale telematico** per le fatture ricevute (nella fattispecie, il contribuente ha ricevuto fatture elettroniche da fornitori che applicano il regime forfettario): infatti, **mentre l'obbligo di porre in essere transazioni finanziaria tracciabili riguarda tanto le operazioni attive quanto quelle passive, la fatturazione**

elettronica è un requisito che riguarda i documenti emessi, mentre la norma non richiede un'analoga verifica sui documenti relativi al ciclo passivo.

PATRIMONIO E TRUST

Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute dal trust

di **Ennio Vial**



La [risposta ad interpello n. 401](#) di ieri affronta un caso, invero a prima vista non particolarmente interessante, di un **trust trasparente che percepisce dividendi da una società di capitali e che li imputa ai beneficiari del reddito**.

Si tratta di un trust che **riceve dividendi e realizza plusvalenze da società di capitali**, dove il trustee è obbligato a trasferire una parte di detti redditi al **disponente e beneficiario**.

L'Agenzia, in relazione ai **dividendi**, conclude che **gli stessi devono essere imputati per trasparenza al beneficiario che sosterà su di essi l'Irpef progressiva**.

Le conclusioni dell'Agenzia sono **necessitate in quanto il trust trasparente e quello opaco hanno in comune il fatto che l'imponibile viene determinato dal trust solo che, mentre il trust opaco fa confluire i redditi nel quadro RN determinando il conteggio dell'Ires, nel trust trasparente i redditi confluiscono nel quadro PN e da lì imputati ai beneficiari**.

La base imponibile è ovviamente la stessa ed è pari al **100% per gli utili maturati dal 2017 e al 77.74% per quelli maturati fino al 2016**.

Un po' più confusa è la questione circa la **tassazione della plusvalenza**. Il contribuente propone di **imputarla per trasparenza al beneficiario**. La soluzione **non poteva essere accettata dall'Agenzia, in quanto le plusvalenze da cessioni quote in capo agli enti non commerciali scontano l'imposta sostitutiva del 26% come nel caso della società semplice o della persona fisica che opera come privato**.

L'Agenzia precisa correttamente che *"relativamente alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione della Società Alfa alla Società Beta, nel medesimo periodo d'imposta, si fa presente che la stessa costituisce un **reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera***

c), Tuir assoggettabile ad imposizione sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in capo al Trust e, pertanto, *non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 143 del Tuir*".

Le conclusioni sono **condivisibili** perché, non solo sono in linea con i **precedenti interventi dell'Ufficio** e, segnatamente, la [circolare 48/E/2007](#), ma altresì perché **conformi al dato normativo**.

Altro tema che potrebbe essere interessante, attiene alla **determinazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al trust**. Ovviamente deve essere il **costo del disponente**.

La [circolare 48/E/2007](#) precisa che *"Qualora il trasferimento dei beni in trust abbia ad oggetto titoli partecipativi il trustee acquisisce l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione"*.

In realtà, **diverse cose sono successe negli ultimi 15 anni**. All'epoca questa impostazione era legata al fatto che la disposizione di beni in trust era **soggetta all'imposta di donazione e il donatario, per legge, subentra nel costo del donante**.

Invero, il fatto che **ora nel trust si sconti l'imposta di donazione solo al momento del passaggio dal trustee al beneficiario, non muta il principio della continuità**, anzi, lo **rafforza**. Le conclusioni di 15 anni fa devono, quindi, intendersi come **confermate**.

Nella nuova risposta, tuttavia, è contenuto questo passaggio che **potrebbe essere male interpretato**.

Si legge che *"Ai fini della determinazione della predetta plusvalenza, non potrà essere utilizzato il valore rideterminato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della partecipazione in Alfa, da parte del **Beneficiario** anteriormente alla costituzione del Trust"*.

Una prima lettura potrebbe essere quella secondo cui l'Agenzia **intende rivedere i principi della [circolare 48/E/2007](#)**. Ma non solo. **Si abroga anche la previsione del Tuir che prevede il trasferimento del costo al donatario**. Il trust, il **donatario**, ma anche **l'intestazione fiduciaria comporterebbero l'azzeramento del costo fiscalmente riconosciuto**.

Una **interpretazione alternativa più ragionevole e rispettosa della [circolare 48/E/2007](#)**, che compie 15 anni in questi giorni, e della norma, è quella secondo cui il **beneficiario non usa il costo rivalutato perché non è lui ad essere assoggettato a tassazione**.

Infatti, l'Agenzia **non ha fatto altro che rispondere alla terza domanda posta dall'istante** ove si chiedeva se il Beneficiario *«possa avvalersi, ai fini dell'assolvimento delle proprie obbligazioni fiscali conseguenti alla cessione, da parte del Trust» della **partecipazione in Alfa, del valore rideterminato anteriormente alla costituzione del Trust***.

Spero di **non leggere in giro a caratteri cubitali che l'Agenzia ha rivisto il principio della continuità del costo fiscalmente riconosciuto.**

CRISI D'IMPRESA

Le ultime novità in materia di concordato preventivo

di **Francesca Dal Porto**



Master di specializzazione
**IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA QUALI OPPORTUNITÀ DI
MIGLIORAMENTO PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE E
DI CRESCITA PROFESSIONALE PER IL CONSULENTE DELL'IMPRENDITORE**
[Scopri di più >](#)

Il D.Lgs. 83/2022 ha operato una sostanziale **modifica del Codice della crisi e dell'insolvenza** di cui al **D.Lgs. 14/2019**, entrato in vigore il 15 luglio scorso.

In particolare, in materia di **concordato preventivo**, l'articolo 84 è stato **totalmente riscritto**.

Tra le **finalità del concordato** c'è quella di realizzare, sulla base di un piano avente in contenuto di cui all'[articolo 87](#), il **soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale** mediante:

- la **continuità aziendale**,
- la **liquidazione del patrimonio**,
- l'attribuzione delle attività ad un **assuntore**
- o in qualsiasi altra **forma**.

Il comma 2 del nuovo [articolo 84](#) disciplina il **concordato preventivo in continuità aziendale**.

È specificato che la **continuità aziendale** tutela l'interesse dei creditori e **preserva**, nella misura possibile, i **posti di lavoro**.

Non è più previsto che la **continuità** garantita dalla gestione dell'impresa da parte di un soggetto terzo debba prevedere la **riassunzione** di un certo numero vincolato di lavoratori (nella vecchia formulazione si parlava di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso per un anno dall'omologazione).

La **continuità aziendale può essere diretta**, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, **ovvero indiretta**, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore attraverso la cessione, l'usufrutto o il conferimento dell'azienda in una o

più società, **anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto**, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del **ricorso**, o a qualunque altro titolo.

Il comma 3 del nuovo [articolo 84](#) è stato totalmente riscritto: **non è più necessario che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale stessa**, sia essa diretta o indiretta.

La nuova formulazione del comma 3 precisa che, nel **concordato in continuità aziendale**, i creditori possono essere soddisfatti in misura **anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta**.

L'importante è che la proposta di concordato preveda **per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile**, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

In materia di **concordato liquidatorio**, è confermato quanto previsto dalla vecchia formulazione del **comma 4 dell'articolo 84 D.Lgs. 14/2019**: la proposta deve prevedere un **apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile** (rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale) al momento della presentazione della domanda e **assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati, degradati per incapacienza, in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo**.

La nuova formulazione dell'[articolo 84](#), comma 4 contiene anche una definizione di **risorse esterne** (per le quali tra l'altro è prevista anche la **distribuzione in deroga agli articoli 2740 e 2741 cod. civ.**, sempre nei limiti del **20 per cento**): si considerano tali le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza **obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione**, di cui il piano preveda la **diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali**.

Il comma 5 dell'[articolo 84](#) ribadisce il principio secondo il quale i **creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca** possono essere soddisfatti **anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni** o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, **al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura** inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente.

La quota residua del credito non soddisfatta sarà trattata come **credito chirografario**.

Il nuovo comma 6 dell'[articolo 84](#) prevede invece una **deroga al principio del soddisfacimento dei creditori in base alla graduazione delle cause legittime di prelazione**.

Nel concordato in continuità aziendale, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; **per il valore eccedente quello di liquidazione**, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle

classi di grado inferiore.

Fanno eccezione i **crediti assistiti dal privilegio di cui all'[articolo 2751-bis, n.1, cod. civ.](#)** (quelli di lavoro) che devono essere soddisfatti con la priorità dovuta sia sul valore di liquidazione che su quello prodotto dalla continuità, con la precisazione che deve essere rispettato il dettato dell'**[articolo 2116 cod. civ.](#)**, che impone di corrispondere il dovuto ai prestatori di lavoro, anche in caso di **inadempimento** del datore di lavoro nel versamento dei contributi.

È confermata la norma secondo la quale, se il concordato prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda senza che sia già individuato l'offerente, **deve essere nominato un liquidatore** che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, **compie le operazioni di liquidazione**, assicurandone **l'efficienza e la celerità** nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Se invece il piano prevede **l'offerta da parte di un soggetto individuato**, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'**[articolo 91, comma 1](#)**, in base alla disciplina delle offerte concorrenti.

La suddivisione dei creditori in classi è sempre obbligatoria nel caso di concordato in continuità aziendale; i creditori muniti di diritto di prelazione pregiudicati dalla proposta, in quanto non soddisfatti in denaro e integralmente entro centottanta giorni dall'omologazione, devono essere inseriti in apposite classi, così come devono essere inserite in classi separate le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi.

La nuova formulazione dell'**[articolo 86](#)** prevede che il piano possa prevedere una **moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'**[articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ.](#)** può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.

Anche l'**[articolo 87](#)** relativo al **contenuto del piano di concordato** è stato riscritto: in particolare, è ora previsto che debbano essere indicate anche:

- eventuali **parti correlate al debitore**;
- il **valore di liquidazione del patrimonio**, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- la **descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento** della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- le **parti interessate dal piano**, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare

eventualmente contestato;

- le **modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori** nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.

AGEVOLAZIONI

Nuova misura di Ismea per giovani imprenditori e giovani startupper

di **Luigi Scappini**

Ismea vara una [nuova misura](#) per favorire l'inserimento dei giovani imprenditori in agricoltura, stanziando, per il **2022**, l'importo complessivo di **60 milioni**.

Possono accedere alla misura sia i **giovani imprenditori** sia i c.d. **giovani startupper**.

I primi sono coloro che, alla data di presentazione della domanda di accesso **non** hanno **ancora** compiuto **41 anni** e che hanno quali **obiettivi** alternativi:

- l'**acquisto** di un **terreno, confinante o funzionalmente** utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, ai fini di ampliamento. In questo caso i terreni devono essere condotti da almeno un biennio;
- procedere al **consolidamento aziendale** a mezzo di acquisto di un terreno già condotto in forza di un comodato o di un affitto, anche in questo caso da almeno un biennio.

Rientrano nel concetto di giovane imprenditore anche le **società amministrate** da un **giovane lap** e, nel caso di società non cooperative, **partecipate** anche in **maggioranza per quote** da giovani.

I secondi sono giovani imprenditori che, da almeno un biennio, sono **iscritti**:

- all'Inps in qualità di **coadiuvante** agricolo,
- alla gestione dei **lavoratori autonomia agricoli Inps**,
- alla **gestione separata Inps in qualità di amministratore/collaboratore**,
- alla gestione dei **lavoratori dipendenti Inps come dirigente, quadro, impiegato agricolo o operaio agricolo**,
- alla **gestione separata Enpaia per i periti agrari o per gli agrotecnici**, e
- all'**Epap per i dottori agronomi e forestali**.

I **giovani startupper**, anch'essi di età non superiore ai 41 anni alla data di presentazione della domanda, devono avere quale **fine** quello di **acquistare** un **terreno** destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dallo stesso.

Infine, rientrano nel perimetro soggettivo anche i c.d. **giovani startupper con titolo**, ossia

giovani, in questo caso di età **non superiore ai 35 anni**, non ancora imprenditori agricoli che hanno **conseguito** uno dei seguenti **titoli di studio**:

- **diploma** rilasciato da **istituto tecnico agrario** e professionale per l'agricoltura
- **laurea triennale** o **magistrale** con indirizzo **scientifico-tecnologico** o di **scienze economiche**.

Lo **schema** di aiuto è il "classico" **acquisto** del terreno da parte di Ismea, con successiva **assegnazione** con **patto di riservato dominio** del fondo al richiedente.

I termini per il **rimborso** sono previsti tra un minimo di **15** e un massimo di **30 anni**.

Il **valore** massimo del **finanziamento** è previsto in **1.500.000 euro**, per i **giovani imprenditori agricoli** e i **giovani startupper con esperienza**, ridotto a **500.000 euro**, in caso di **giovani startupper con titolo**.

È prevista la possibilità di concessione di un periodo di **preammortamento** nel limite **massimo** di **24 mesi**, mentre l'ammortamento prevede una **rata costante, semestrale e posticipata**.

Il **tasso** applicato al finanziamento è, a scelta:

- **fisso**, la cui componente di costo del denaro sarà individuata sulla base dell'IRS di periodo rilevato prima della stipula del contratto di mutuo,
- **variabile**, la cui componente di costo del denaro sarà individuata sulla base dell'Euribor a 6 mesi, prima della stipula del contratto di mutuo.

In aggiunta, Ismea considera:

- uno **0,05%** a titolo di **remunerazione** delle spese amministrative per la gestione della domanda;
- uno **spread** legato al rischio rilevato in capo al richiedente.

Ai fini del calcolo dello **spread**, Ismea utilizzerà il proprio modello di valutazione del rischio di credito (**modello di rating**) già autorizzato dalla Commissione UE.

Nel caso dei **giovani startupper**, è prevista la **possibilità, decorso** almeno un **quinquennio** dall'erogazione del finanziamento, di chiedere la **revisione** del **tasso** applicato, con emissione di un nuovo **rating**.

Possono chiedere la revisione del tasso **solamente** gli **startupper**:

- **in regola con i pagamenti pregressi** e che non abbiano aderito ad alcuna forma di moratoria nel corso del rapporto con Ismea,
- **senza pendenza** con Ismea, e

- che hanno avuto accesso alle agevolazioni previste per i giovani nuovi insediati, e che hanno correttamente concluso e validato il proprio piano aziendale.

Da ultimo, si segnala come i **fondi** sono così **suddivisi**:

- **25 milioni** a giovani imprenditori agricoli e giovani *startupper* con esperienza per operazioni fondiari localizzate nel **Centro-nord** (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria);
- **25 milioni** di euro destinati a giovani imprenditori agricoli e giovani *startupper* con esperienza per operazioni fondiari localizzate nel **Sud-isole** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e
- **10 milioni** di euro destinati ai **giovani *startupper* con titolo**.